



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg 9665/2023 promossa da:

██████████ elettivamente domiciliata in ██████████, presso
lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende, con l'avv.
██████████, per delega in atti;

attrice;

CONTRO

██████████, elettivamente domiciliata in
██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████, che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: fideiussione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: " ... NEL MERITO

dichiarare nullo, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace, per tutti i

motivi di cui al presente atto, il decreto ingiuntivo del TRIBUNALE DI TORINO numero 2427/2023 del 27.03.2023 - R.G. 6333/2023 ed assolvere, in ogni caso, la Signora [REDACTED] da ogni avversa richiesta respingendone le domande tutte della convenuta opposta.

Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge dei quali tutti si chiede sin d'ora la distrazione in favore dei legali antistatari.

In via istruttoria..."

Convenuta: "... Nel merito, in via principale:

respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata:

nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di Euro 104.404,18, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;

In via istruttoria: ...

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge."

MOTIVAZIONE

L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 2427/2023, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 104.404,18 (oltre interessi e spese della procedura), di cui € 17.325,69 relativi al conto corrente n. 1000/1865 ed € 87.078,49 relativi a un conto anticipi, in qualità di fideiussore della [REDACTED], eccependo, in primo luogo, la nullità della clausola di cui agli art. 6 della fideiussione dell'08/07/2008, in quanto conforme allo schema contrattuale tipo

redatto dall'Abi nel 2002, che violerebbe l'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, come statuito dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, con conseguente estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957; in secondo luogo, la prescrizione del credito riguardante il conto anticipi.

Costituendosi in giudizio, la ██████████ ██████ ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.

La prima eccezione attorea rende necessario richiamare il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass. Sez. Un. 41994/2021).

Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende la nullità della clausola n. 6 della fideiussione, relativa alla deroga dei termini indicati nell'art. 1957 Cc, la quale riproduce il contenuto dell'illecito schema contrattuale (doc. 11 fasc. decr. ing.), senza che assuma un rilievo decisivo in senso contrario la data di stipulazione del contratto, ben potendo tale schema essere in concreto utilizzato anche dopo il provvedimento della Banca d'Italia.

Occorre quindi verificare il rispetto di questa previsione, considerando che l'art. 7 del contratto prevede il "*pagamento del fideiussore*" "*a semplice richiesta scritta*"; secondo la Corte di Cassazione, in presenza di questa clausola, "il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ..., con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore" (Cass. 13078/2008; nello stesso senso, Cass. 22346/2017).

Sulla base di tali principi, per quanto concerne il conto anticipi, questo motivo di opposizione risulta infondato, atteso che, secondo la stessa attrice, l'obbligazione risulta scaduta il 31/05/2011 (cit. p. 10); la convenuta ha dimostrato di aver richiesto il pagamento al fideiussore il 17/10/2011 (doc. 15 fasc. decr. ing.), entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 Cc.

Riguardo a questo credito, deve essere rigettata anche la relativa eccezione di prescrizione, considerato, ai sensi dell'art. 1310 c. 1 Cc, che la convenuta ha fatto valere in giudizio l'efficacia interruttiva dell'intimazione di pagamento del 17/10/2011, ricevuta sia dalla [REDACTED] che dalla [REDACTED] (doc. 14 e 15 fasc. decr. ing.); della domanda di insinuazione al passivo della Delmet Srl, presentata il 31/10/2013 dall'[REDACTED] Spa, in qualità di procuratrice dell'[REDACTED] [REDACTED] Spa, cedente della [REDACTED] Spa (doc. 5 fasc. conv.); della notificazione del decreto ingiuntivo, intervenuta il 05/04/2023 (doc. 1 fasc. conv.).

L'opposizione invece deve essere accolta con riferimento al conto corrente, atteso che esso risulta chiuso il 23/04/2012 (doc. 8 fasc. conv.); le precedenti richieste di pagamento di somme parziali (doc. 15 fasc. decr. ing.) sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 Cc; l'insinuazione al passivo della [REDACTED] del 31/10/2013 è successiva al termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

Per questi motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna dell'attrice al pagamento del minor importo di € 87.078,49, oltre interessi moratori dal 20/03/2023 (data della domanda) al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 9.142,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttorie e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
revoca il decreto ingiuntivo n. 2427/2023;

condanna [REDACTED] a pagare alla [REDACTED] € 87.078,49, oltre interessi moratori dal 20/03/2023 al saldo;

condanna [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 9.142,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 21/11/2023.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati

Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell'Upp dr.ssa Ylenia Perdichizzi.